



## **COMUNE DI MOSCHIANO**

Provincia di Avellino

### **ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 30/giugno/2020**

**OGGETTO:**attività antincendio boschivo anno 2020 –dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione Campania dal 1° luglio al 30 settembre 2020. Circolare Prefettura di Avellino Area V Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico acquisita al prot. n.3049 del 30/06/2020 -decreto dirigenziale n. 1213 del 24/06/2020 dipartimento 50 –direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania.

#### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale, ci sono aree incolte e abbandonate che a seguito di incendi che si possono sviluppare durante la stagione estiva, recano gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica e privata incolumità;

-che le aree rimanenti sono in gran parte coltivate a nocciolo e castagno, detti terreni sono comunque infestati da sterpaglia ed arbusti a seguito di trattamenti di diserbante, che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

-che il territorio del Comune di Moschiano e le aree incolte e abbandonate per una consistente parte, sono state individuate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, quale aree a rischio idrogeologico molto elevato o elevato che stabilisce alcune prescrizioni ;

**RITENUTO** necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire comunque ad attenuare il diffondersi di incendi;

VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la L. R. 7/5/1996, n. 11 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 28/02/1987 n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;

VISTO il D. L. vo 03.04.2006 n. 152 norme in materia ambientale;

VISTI gli art. 423, 423 *bis*, 424, 449, e 650 c.p.;

VISTA la Circolare Prefettura di Avellino Area V Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico acquisita al prot. n.3049 del 30/06/2020.

Visto il decreto dirigenziale n. 1213 del 24/06/2020 dipartimento 50 –direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania.

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato e adottato dal Consiglio Comunale;

#### **ORDINA**

Art. 1  
(Obblighi e divieti)

- È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo posseggono terreni ricadenti all'interno del territorio comunale prospicienti a strade pubbliche e private o aree pubbliche, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità a provvedere alla loro ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio comprese cunette e bordi di strade comunale e private.

- Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero dal **01 luglio al 30 settembre 2020**, dovranno essere mantenute pulite e in ottime condizioni ed idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco o la propagazione di incendi.

- È vietato, nel periodo dal **01 luglio al 30 settembre 2020**, in modo assoluto, su tutto il territorio comunale la bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'attività agricola nei terreni agricoli, ad accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera

-Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

## Art. 2

### Modalità esecutive degli interventi

a- gli interventi di pulitura delle aree e dei terreni dovranno essere finalizzati alla creazione di fasce laterali o parafuoco ove è possibile dalla larghezza minima di m 5,00 lungo tutto il confini con le aree incolte e i terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi, i fabbricati, serbatoi di GPL.

c-nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale, aree boschive, zone di rispetto, gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

d- il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione di fasce parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

e- in alternativa allo smaltimento di cui alla precedente lettere è possibile procedere in alternativa al riutilizzo dei residui agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione, o alla triturazione in loco mediante macchine operatrici, è consentito la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da falci, potature o ripuliture alla seguenti condizioni:

1-che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 10,00 ,l'orario soggetto a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza, verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

2-che l'attività non venga svolta nel periodo compreso tra il 01 luglio al 30/09/2020 e che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

3- che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;

4- che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);

5- che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

6- che indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera, improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità), propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità, intolleranza altrui verso le emissioni generate, a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito dalle forze dell'ordine e polizia municipale.

### Art. 3 (Sanzioni)

1- salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa a carico dei soggetti inadempienti, in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento saranno applicate sanzioni da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 258,00.

### Art. 4 (Collaborazione dei cittadini)

1. Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Quindici o Carabinieri Forestali e alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

protezione civile sala operativa Napoli	tel 800232525
dipartimento Roma sala operativa	tel 06-68202265
centralino	tel 06-68201
Carabinieri Forestali	tel 338-7805588
Carabinieri stazione Quindici	tel 081-5102419
Comune di Moschiano	tel 081-8249916

### Art. 5 (Attività di avvistamento)

1. Alle attività di avvistamento e ricognizione sul territorio ai fini della presente ordinanza, escluse le attività sanzionatorie o comunque le attività di polizia, possono eventualmente concorrere anche organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale previo coordinamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

### Art. 6 Pubblicazione

La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata sul sito all'albo pretorio on line, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune, e sarà esposta alla cittadinanza mediante affissione negli esercizi commerciali. Per le rispettive competenze sarà trasmessa:

- alla prefettura di Avellino
- Regione Campania
- Provincia di Avellino
- Asl di Avellino
- Arpac dipartimento provinciale di Avellino
- stazione di Carabinieri di Quindici e Carabinieri Forestali stazione di Marzano di Nola

- Guardia di Finanza di Baiano
- Comunità Montana Partenio - Vallo Lauro
- Comando polizia Municipale

Art. 7  
Norme Finali

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità dal 01 luglio e fino al 30/09/2020, salvo eventuali proroghe riconducibili a perdurare condizioni di siccità o di periodi di incendio.

Avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Moschiano li 30/06/2020

Il Sindaco  
Claudio Rosario Aiello

